

semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione. »

(È approvata.)

Do ora lettura dell'altra parte, che si vorrebbe emendare dal deputato Cotta-Ramusino.

**COTTA-RAMUSINO.** Dietro le spiegazioni date dal deputato Ara, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'altra parte dell'articolo, così concepita:

« Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

« Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, la Corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima. »

(È approvata.)

« Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati.

« Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

« La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso. »

Pongo a partito quest'articolo.

(La Camera approva.)

Ora verrebbe intercalato l'articolo proposto dai deputati Tecchio e Chiaves, che la Camera ha già approvato.

Quest'articolo prenderebbe il numero 13: l'articolo che segue, ed è distinto col numero 13, diventerebbe il decimosesto.

Esso è così concepito:

« Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla relegazione estensibile a 10 anni.

« La relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro forte del regno. »

**PANATTONI.** Pregherei la Commissione, e ad un tempo anche il signor ministro della giustizia, a voler considerare se quest'articolo non si potrebbe ridurre ai più brevi termini che sto per enunciare:

« Il reato contemplato nell'articolo primo della legge 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un forte del regno per anni 10. »

Ritenuta questa dizione, sparisce la parola *relegazione*, la quale può essere che abbia ricevuto dalle leggi sarde il significato di detenzione. Fra noi Toscani però, in ossequio al dizionario della Crusca, è necessario di farci una riserva. *Relegazione* equivale a *confino*; laonde, volendo introdurre tale quale quest'articolo in Toscana, bisognerebbe farvi una nota che decifrasse il valore grammaticale convenzionalmente assegnato alla parola.

Per me dunque sarebbe più breve e più netto il tenore che già proponeva, e con questa dicitura si toglierebbe la questionata parola *relegazione*.

**CEMPINI, relatore.** La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole avvocato Panattoni. Nel di lei concetto la relegazione, come è definita nello stesso articolo 18, equivale alla detenzione. Non temeva però la Commissione, mutuando dal Codice sardo la parola relegazione, di andare incontro ad una inesattezza di linguaggio scientifico, inquantochè relegazione in Toscana voglia dire confino. Relegazione, è vero, voleva dire confino in Toscana, ma ciò secondo le antiche leggi e l'antica giurisprudenza toscana. Dal momento in cui fu promulgato fra noi il Codice del 1853, la relegazione nel senso di confino, come termine scientifico, sparì del tutto dalla scala penale toscana. Cosicchè, quand'oggi s'importava in Toscana, assumendola dal Codice sardo, una pena che aveva qui il nome di relegazione, non vi era timore che si dovesse credere che s'importasse in Toscana l'antica pena del confino, che vi era abolita. E ciò tanto più che si poneva accanto alla parola relegazione, mutuata, lo ripetiamo, dal Codice sardo, la definizione della medesima, che spiegava equivaler essa alla detenzione in un castello od in altro forte del regno.

Questo ho detto unicamente per giustificare la Commissione dell'aver adottata questa parola in una significazione diversa da quella che ebbe nell'antico gius penale toscano. Però, ripeto, la Commissione accetta di buon grado che si tolga questa parola, e si dica puramente che il delitto, di cui qui è parola, sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un altro forte del regno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Accetto anch'io in massima l'emendamento; però è necessario un sotto-emendamento. L'emendamento proposto dall'onorevole preopinante sarebbe così espresso: « colla detenzione del condannato in un castello o in altro forte del regno per anni dieci: » vuoi dire invece: *estensibile sino ad anni dieci*.

**PANATTONI.** È stato uno sbaglio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Con questa modificazione l'accetto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni propone di sostituire a quella dell'articolo 16 la seguente dizione: « Il reato contemplato all'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato, in un castello od in altro forte del regno, estensibile ad anni dieci. »

**CASTELLI L.** Faccio osservare che in questo articolo non si indica la durata minima della pena: essendo stabilito il *maximum* di anni dieci, trovo che anche il *minimum* vi deve essere fissato.

**CEMPINI, relatore.** Non è indicato, è vero, quale sia il *minimum* di questa pena, ma ciò perchè e in quanto che la Commissione intese di mutuare la pena stabilita dall'attuale articolo 176 del Codice penale sardo, che punisce lo stesso reato contemplato in questo articolo 13.

Ora, siccome l'articolo 176 del Codice penale sardo commina la relegazione estensibile ad anni dieci senza fissarle un *minimum*, la Commissione, la quale non faceva che adottare la pena ivi stabilita, non poteva arbitrariamente fissarlo.

**TECCHIO.** Credo che l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Castelli a questo proposito sia giusta e debba essere secondata.

È verissimo che l'art. 276 del Codice penale sardo parla di relegazione *estensibile a 10 anni*, senza indicare il *minimum* della pena; ma ciò si fece perchè v'hanno nel Codice altri articoli che stabiliscono il *maximum* ed il *minimum* di tutte le pene, e così anche della relegazione.

In questa legge speciale è quindi una vera necessità che si additi il *minimum* della relegazione, che è di anni tre.